



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Ferro” - Alcamo (TP)
LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO



CIG: Z742A6A9F9

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017 finalizzata all'acquisizione della concessione del servizio servizio di distributori interni di bevande e snack presso la sede del Liceo Scientifico e del Liceo classico dell'Istituto Superiore “G. Ferro” di Alcamo

CAPITOLATO D'ONERI

Il presente Capitolato costituisce parte integrante della Lettera di Invito Prot. 0007450/U del 30/10/2019 e va accettato integralmente dalla ditta che presenta offerta

- **Stazione Appaltante:** Istituto d'Istruzione Superiore “G. Ferro” con sede in Via J. F. Kennedy, 48 - 91011 Alcamo - Trapani tel. 0924/23473; fax 0924/505221.
- www.istitutosuperioreferro.gov.it PEC: tpis00900x@pec.istruzione.it
- **Procedura di gara:** Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
- **Oggetto del servizio:** servizio distributori interni di bevande e snack presso la sede del Liceo Scientifico e del Liceo classico dell'Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Ferro” di Alcamo
- **Durata del servizio:** Tre anni a partire dalla data della firma del contratto

Art.1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente Capitolato disciplina l'esercizio di attività di gestione in concessione del servizio di cui in oggetto da svolgersi presso la sede del Liceo classico e del liceo scientifico dell'Istituzione scolastica Superiore “G. Ferro” di Alcamo.

Il Concessionario, con proprie risorse umane e strumentali, avrà facoltà di arricchire il proprio servizio proponendo ulteriori prodotti.

Ogni attività dovrà essere svolta con modalità compatibili con le caratteristiche didattiche e formative dell'Istituzione scolastica.

Sono qui richiamate integralmente le disposizioni e le condizioni contenute nella Determina a contrarre Prot. 0006377/U del 26/09/2019 e nell'Invito a manifestare interesse Prot. 0006379/U del 26/09/2019.

Art. 2 - Durata del contratto

La concessione avrà validità tre anni a partire dalla data di stipula del contratto di concessione. Il contratto di concessione dovrà essere firmato subito dopo la regolare conclusione della procedura di selezione.

E' escluso il tacito o esplicito rinnovo del contratto alla sua scadenza. Alla naturale scadenza del contratto il rapporto con il Concessionario si intende automaticamente interrotto anche in assenza di formale disdetta da parte della Amministrazione.

Sarà possibile prorogare il contratto solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di nuovo contraente.

Il servizio dovrà essere attivato a partire dalla firma del contratto e dalla contestuale consegna dei locali.

Art.3 - cessione del contratto

La cessione anche parziale del piano delle attività costituirà causa di risoluzione del contratto.

A pena di decadenza, è espressamente vietata la cessione a terzi della presente concessione o la sub concessione.

Sempre a pena di decadenza devono essere preventivamente comunicate all'Istituzione scolastica, e comunque entro il termine massimo di 10 giorni, per opportuna conoscenza anche le variazioni societarie quali la cessione di quote a terzi, il cambiamento di legale rappresentante, il cambiamento di tipo di società. Al termine del rapporto di concessione, il Concessionario cessante è tenuto comunque a provvedere a che il servizio in oggetto continui regolarmente durante le operazioni di trasferimento della concessione del servizio al suo successore.

Art.4 - Locali oggetto della concessione

La dislocazione dei distributori sarà concordata con la scuola, nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Ogni allestimento e ogni eventuale modifica dovrà avvenire previa valutazione e approvazione da parte della Istituzione scolastica.

Sono a carico della ditta le spese per i dispositivi necessari al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi pubblici, per l'impiantistica elettrica e l'acquisizione della relativa certificazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Sono a carico della ditta le spese per la manutenzione degli impianti.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare, per qualsivoglia motivo, altre superfici e locali senza preventiva autorizzazione formale dell'Istituzione scolastica.

Il servizio non deve comportare l'allestimento di alcuna struttura permanente.

Il gestore si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali nonché a tutti gli impianti, senza previa autorizzazione.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del gestore, che dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa.

Art.5 - Restituzione locali al termine della concessione

Alla scadenza del contratto il Concessionario sarà tenuto a rimuovere le macchine e ogni altra attrezzatura di corredo.

Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

Art. 6 - Licenze e autorizzazioni

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento, inclusa l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione all'Istituzione scolastica concedente.

Art. 7 - Canone e utenze

Il canone annuale dovrà essere versato secondo quanto indicato nella Lettera di Invito e nel disciplinare di gara.

Le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e delle utenze telefoniche sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà inoltre assumere integralmente ogni onere presente o futuro relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi concessi, compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani.

Art. 8 - Altri oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico del Concessionario, oltre agli obblighi precedentemente indicati:

- le spese e tutti gli oneri conseguenti lo svolgimento del servizio anche non espressamente indicati;
- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- le imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti ed alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- in generale ogni onere, anche se qui non espressamente richiamato, necessario a rendere il servizio efficiente senza che l'Istituzione scolastica abbia a sostenere alcuna spesa.

Art. 9 - Insegne e marchi

L'uso e l'esibizione anche a fini pubblicitari di insegne o marchi di qualsiasi genere e tipo, salvo quelli di titolarità del Concessionario, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Istituzione scolastica.

Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'attività

Il Concessionario si obbliga a condurre il servizio in modo lodevole, adeguato all'importanza della struttura e alle prescrizioni dell'Istituzione scolastica e delle autorità competenti.

L'esecuzione del servizio dovrà essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, in applicazione del D.lgs. n. 193/07 (HACCP) e s.m.i., e ciò sia in relazione alla quantità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.

A tal fine il Concessionario dovrà produrre prima dell'avvio del servizio la seguente documentazione:

- il piano generale del controllo qualità;
- il piano di autocontrollo igienico che è tenuto a predisporre in ottemperanza al Regolamento CE n.852 del 29.04.2004 e s.m.i.

Art.11 – ecosostenibilità

Il Concessionario dovrà improntare costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, ecc.).

Art.12 – situazioni eccezionali, emergenze, chiusura parziale o totale dell'edificio

Nel caso di chiusura temporanea parziale o totale dell'edificio per situazioni eccezionali di emergenza e/o problematiche inerenti al sicurezza o su disposizione delle autorità competenti, il servizio bar sarà parzialmente o totalmente sospeso senza che il concessionario abbia nulla a pretendere nei riguardi della scuola.

In caso di limitazioni d'uso degli spazi e quindi di limitata presenza degli utenti e/o della loro diversa dislocazione anche temporale (es. apertura differita per gruppi di classi, doppi turni ecc.), sarà richiesto al concessionario di rimodulare tempi e modalità del servizio in relazione alle sopravvenute esigenze. Nel caso di impossibilità da parte del concessionario di gestire il servizio, questi non ha nulla a pretendere in termini di risarcimento per mancato guadagno. Nel caso di impossibilità totale a gestire il servizio, o se la sua continuazione si manifesta palesemente non redditizia (per es. per la presenza di poche classi), sarà possibile sospendere il contratto o revocarlo.

Art. 13 -Tempi e orari di erogazione del servizio

Il servizio dovrà essere attivo anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire salvaguardando le esigenze dell'Istituzione scolastica senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività scolastiche.

Art.14 - Documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti relativi al D.Lgs 81/2008 consegnando all'Istituzione scolastica, in termini utili allo svolgimento del servizio, ogni documentazione richiesta dalla normativa sulla sicurezza.

L'esercizio dell'attività comporta la redazione di Documento di Valutazione dei Rischi e di tutti gli adempimenti consequenziali previsti dal D.lgs. 81/2008. Il titolare del servizio dovrà provvedere tempestivamente ad ogni atto o documentazione sulla sicurezza di propria competenza e tempestivamente informare l'Istituzione scolastica su ogni variazione.

Art.15 - Rispetto della normativa vigente.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, nazionale e sovranazionale, regionale e amministrativa, con particolare riferimento al "Codice degli appalti" e ss.mm.ii., alla normativa di settore per il commercio, l'igiene e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Art.16 - Disposizioni in materia antifortunistica

Il gestore garantisce che le apparecchiature e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.

Il gestore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

Art. 17 - Rispetto disposizioni fiscali e tributarie

Il listino dei prezzi dovrà essere affisso nei locali del bar in modo ben visibile.

Il gestore dovrà redigere distinti listini per gli alimenti e per le bibite. I listini dovranno riportare obbligatoriamente in calce il timbro dell'Istituzione scolastica e la firma di autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La Ditta aggiudicataria si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni di natura fiscale e tributaria in materia di vendita e di incassi. L'Istituzione scolastica è sollevata da ogni responsabilità in merito ad eventuali insolvenze.

Art. 21 - Qualità degli alimenti

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte per la qualità delle materie prime dei prodotti in vendita, a garanzie igienico-sanitarie.

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi. **Per tutti i prodotti dovranno essere chiaramente indicati ingredienti e data di scadenza.**

Il Gestore dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un elevato livello di decoro in ogni aspetto della conduzione del servizio, a tutela della buona fama dell'Istituzione scolastica.

Si richiede l'indicazione della marca dei prodotti posti in vendita e/o somministrati.

La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia d'igiene e sanità pubblica potrà dare motivo alla risoluzione del contratto ed alla applicazione delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.

Per tutti i prodotti dovranno essere consegnate le tabelle nutrizionali e la tracciabilità dei prodotti offerti ed eventuali certificazioni di qualità.

I prodotti alimentari non industrialmente confezionati dovranno essere freschi, di propria produzione, preparati in giornata e trasportati su mezzi di trasporto conformi alle normative di leggi e in appositi contenitori chiusi secondo normativa vigente.

E' fatto divieto di vendere prodotti senza le caratteristiche sopra descritte.

E' vietato variare, senza autorizzazione scritta da parte dell'Istituzione scolastica, la tipologia, la qualità, la grammatura e il prezzo dei prodotti.

Il servizio non può comportare alcun tipo di onere e di responsabilità per l'Istituzione scolastica.

E' vietata all'interno dell'Istituzione scolastica ogni forma di riciclo dei prodotti rimasti invenduti.

Nell'esercizio dell'attività dovrà essere garantito un adeguato livello di decoro nel rispetto dell'immagine dell'Istituzione scolastica.

Resta inteso che il servizio sopra indicato è quello minimo che deve essere garantito. Il gestore, previo accordo con il Dirigente Scolastico, può offrire una più ampia durata del servizio.

Art.22 - Personale addetto

Il personale del bar dovrà essere idoneo, preparato e fornito delle adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie.

Art.23 - Responsabilità per danni

Il Concessionario assume l'intera e diretta responsabilità di ogni danno che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti all'Istituzione scolastica e ai terzi dall'esercizio dell'attività. In tal senso il

Concessionario deve attivare un'adeguata copertura assicurativa sempre preventivamente alla stipula della concessione, e produrre:

- una polizza che tenga indenne l'Istituzione scolastica da eventuali danni che potrebbero verificarsi al patrimonio durante l'esercizio dell'attività;
- una polizza assicurativa avente un massimale che tenga indenne l'Istituzione scolastica dalla responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal Concessionario durante l'esercizio dell'attività.

Copia della relativa polizza dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica entro 15 giorni dalla stipula del contratto; in caso di mancato o tardivo rispetto di tale obbligo il contratto s'intende risolto di diritto. Ove la polizza avesse durata inferiore al periodo di durata prevista dal contratto, il gestore è obbligato a rinnovare la garanzia assicurativa senza soluzione di continuità e a consegnare all'Istituzione scolastica copia della relativa polizza entro 15 giorni successivi alla scadenza della precedente. Anche in tal caso il mancato o tardivo rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto.

L'Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi all'interno di locali oggetto del presente contratto.

Il gestore è responsabile delle provviste, dei mobili, degli oggetti e degli attrezzi che si trovano nei locali a lui affidati in concessione, rimanendo la custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo.

Art. 24 - Listino e prezzi

I beni oggetto della vendita sono quelli normalmente rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar, fatta eccezione per i prodotti espressamente esclusi dal presente bando o successivamente inseriti su richiesta del Dirigente Scolastico.

In ogni caso il listino dei prezzi, sia dei beni obbligatori che di quelli facoltativi, dovrà essere approvato dal Dirigente scolastico.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti dovranno essere esposti in modo visibile all'utenza.

I prezzi rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale. I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di ogni onere secondo quanto specificato nel presente bando e di ogni genere di prestazioni, risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza del servizio affidato.

Art. 25 - Modalità conduzione del servizio

Il personale che espleta il servizio è tenuto ad un comportamento massimamente rispettoso delle regole di decoro, convivenza civile e buona educazione, considerata la natura formativa dell'ambiente nel quale ha luogo il servizio. Eventuale infrazione di tale norma costituisce giusta causa di rescissione del contratto.

L'Istituzione scolastica non garantisce nessun flusso minimo.

E' fatto divieto assoluto di vendere bevande alcoliche (anche con contenuto di alcool minimo) e cosiddetti "Energy drink".

E' fatto divieto di praticare prezzi diversi da quelli riportati su apposita tabella esposta in luogo ben visibile. Eventuali variazioni di prezzo dovranno essere richieste e debitamente motivate, e autorizzate dal Dirigente Scolastico.

L'inosservanza degli oneri e degli adempimenti di cui al presente articolo costituirà giusta causa per la rescissione del contratto.

Art. 26 - Diversificazione del servizio e ulteriori offerte

L'aggiudicatario del servizio potrà proporre di integrare il servizio, dopo l'avvio delle attività, con ulteriori proposte, sentita anche l'utenza. Le proposte saranno valutate dal Dirigente scolastico.

Art. 27 - Servizi aggiuntivi

Il Concessionario è altresì obbligato a prestare a propria cura e spese i servizi aggiuntivi a richiesta dell'Istituzione Scolastica;

Art. 28 - Recesso

Le parti possono recedere dal presente contratto con un preavviso di sei mesi. Il canone versato non verrà restituito neanche parzialmente.

Art. 29 - Controlli

Il Dirigente scolastico o persone da lui delegate vigileranno sul rispetto delle clausole previste dal contratto e sulla qualità della Gestione.

L'Istituzione Scolastica potrà effettuare verifiche periodiche, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, circa la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali e sulla qualità dei generi venduti, sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti. Analogamente verificherà che il comportamento degli addetti corrisponda in tutto ad un clima di correttezza, cortesia, decoro dell'ambiente scolastico.

L'Istituzione scolastica potrà richiedere alla ASP competente di effettuare controlli in relazione alle norme igieniche previste dal D.lgs.157/97.

L'Istituzione scolastica potrà imporre prescrizioni e direttive operative al fine di garantire la compatibilità delle attività del Concessionario con le caratteristiche didattico/formative dell'Istituzione scolastica. Potrà comunicare rilievi, richiedere spiegazioni e informazioni scritte sullo svolgimento dei servizi.

Nulla potrà essere chiesto dal gestore ai controllori per la quantità dei campioni prelevati.

Art.30 - Inadempimenti contrattuali

Qualora il servizio reso dal concessionario risultasse non conforme a quanto previsto dal contratto l'Istituzione scolastica formulerà i propri rilievi scritti. La Ditta, entro 10 gg., potrà fornire le controdeduzioni. Qualora queste ultime non vengano accolte, l'Istituzione scolastica lo comunicherà per iscritto alla Ditta che entro i successivi otto giorni dovrà uniformarsi alle prescrizioni.

Art.31 - Decadenza e risoluzione del contratto

L'Istituzione scolastica ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- grave inadempimento alle disposizioni dell'Istituzione Scolastica riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio aggiudicato;
- ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dell'attività;
- dichiarazione di insolvenza, messa in liquidazione, cessazione di attività dell'impresa;
- passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- inadempimento di obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'attività di gestione dell'attività concessa;
- ogni e qualsiasi atto fatto od omissione del Concessionario e/o dei suoi dipendenti, che possa comunque compromettere il servizio o arrecare un danno economico o d'immagine all'Istituzione scolastica;
- violazione del divieto di sub-concessione;
- gravi violazioni delle disposizioni di legge in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del beneficiario anche per cause ad esso non imputabili;
- gravi violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per cinque giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio;
- ritardo o omissione dei pagamenti del canone annuo superiore a trenta giorni;
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore.

L'Istituzione scolastica contesterà gli eventuali motivi al Concessionario il quale potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro trenta giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

La concessione, inoltre, si intenderà revocata qualora durante l'esercizio il Concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

E' salva, in questi casi, la facoltà per l'Istituzione scolastica di ottenere dal Concessionario o dal curatore del fallimento, la continuazione provvisoria del servizio fino alla nuova assegnazione dell'esercizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il gestore, oltre alla immediata perdita dei corrispettivi per l'anno in corso, a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Istituzione Scolastica dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale per il ricorso ad altro soggetto fornitore del servizio.

Art.32 - Comunicazioni e domicilio legale

Ogni comunicazione relativa alla concessione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo dell'istituzione scolastica. Ogni modifica di tale indirizzo dovrà essere comunicata tempestivamente.

La Parte concessionaria deve eleggere il proprio domicilio presso il comune sede dell'Istituzione scolastica per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al Concessionario stesso in relazione al contratto e alle eventuali contestazioni che ne derivino.

Art. 33 - Spese contrattuali

Tutte le spese per la stipula del contratto-convenzione (bollo, registrazione fiscale, etc.), se necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art.34 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia riguardante l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione della concessione sarà devoluta al competente Foro erariale, con esclusione del giudizio arbitrale.

Art.35 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, nonché per dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta aggiudicataria e l'Istituzione scolastica, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre Leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Allegro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993